

In allegato alla presente le osservazioni al progetto (art. 24, comma 3, D. Lgs. 152/2006)

[ID: 10263] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto

eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 62 MW e di un sistema di

accumulo elettrochimico da 18,60 MW sito nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei

Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).".

Inoltre, si interessa pertanto codesto Ministero procedente a verificare rigorosamente l'ammissibilità e la fattibilità tecnica dell'intervento, alla luce

di quanto innanzi rilevato, ai fini della tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio ed a salvaguardia dell'interesse della comunità locale a

vedersi assicurato il diritto irrinunciabile alla salute ed alla crescita in un equilibrato contesto ambientale quanto più immune da interferenze ed

esternalità che ne possano ridurre qualità della vita e benessere sociale.

Si coglie altresì l'opportunità di precisare che l'intervento in oggetto va a collocarsi nell'ambito di una serie di progetti di investimento in impianti di

produzione da fonti rinnovabili che hanno portato le varie società proponenti e l'Amministrazione Comunale a definire all'interno di un qualificato

ed idoneo quadro pattizio le misure di compensazione da riconoscere a favore del territorio e della comunità locale. Si chiede, pertanto, con

riferimento all'impianto eolico de quo esercito nel territorio comunale, che la società nella denegata ipotesi di autorizzazione che sin da ora si

contesta alla luce di quanto innanzi rilevato, si impegni ad assicurare il versamento dei corrispettivi di compensazione ambientale attraverso la

stipula di una apposita e specifica convenzione disciplinante i rapporti connessi alla realizzazione e gestione dell'impianto di cui trattasi. Di ciò

occorre puntualmente tener conto anche alla luce della novella introdotta dalla L. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019) e della

pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità della predetta norma. Da ultimo anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato

hanno confermato la validità delle convenzioni eoliche.

Pertanto, alla luce di un quadro regolatorio di riferimento maggiormente chiaro in virtù di quanto esposto, appaiono non più accettabili i

comportamenti di quelle società esercenti impianti di produzione eolica che seguitano ad operare sul territorio comunale incuranti degli inviti più

volte sollecitati dalle stesse Amministrazioni Locali a rispettare o stipulare convenzioni finalizzate alla ricerca di un delicato punto di equilibrio tra

perseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo della politica energetica nazionale e prospettiva di crescita e benessere del territorio e delle

comunità locali.

Il Sindaco

Antonio Caputo



Comune di Aquilonia



Provincia di Avellino

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 27-05-2023

Oggetto: Convalida del sindaco e dei consiglieri eletti.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Caputo Antonio	P	Di Salvo Matteo Generoso	P
Mesce Mirko	P	Famiglietti Antonio	P
Di Prenda Francesco Gerardo	P	Lotrecchiano Massimiliano	P
Pastore Vito	P	De Vito Giancarlo	A
Ciliento Egidio	P	Tartaglia Giuseppe	P
Daniele Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

La seduta è Pubblica.

Assume la presidenza Antonio Caputo in qualità di Sindaco, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide Ferrer

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del servizio interessato;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli:

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni, l'unita proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile del servizio interessato, che qui si intende integralmente ripetuta.

Con successiva votazione, dall'eguale esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella consultazione elettorale del 14 e 15 maggio 2023;

VERIFICATA la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 2 comma 184, della legge 23.12.2009 n. 191, nonché l'art. 1, comma 2, del D.L. 25.01.2010, N. 2, convertito, con modificazioni dalla Legge 26.03.2010, n. 42, e l'art. 16, comma 17, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;

VISTO l'art. 1 comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;

POSTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui, al capo II del titolo III della parte 1^a del D.Lgs.267/2000, al D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni dell'Unico Ufficio Elettorale di Sezione / dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 16/05/2023 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

DATO ATTO che:

- né in sede di compimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione/dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sull'apposito manifesto in data 17/05/2023, affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R.n.570 del 1960;
- ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione del 14 e 15 maggio 2023;

VISTO l'art. 38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica nell'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso nelle forme di legge dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

ATTESA la propria competenza in forza dell'art.41 del D.Lgs.267/2000;

NESSUNO avendo chiesto la parola e RILEVATA la totale assenza dei motivi di incompatibilità e ineleggibilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI CONVALIDARE, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale dei seguenti signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 14 e 15 maggio 2023 con la cifra individuale a fianco di ciascuno indicata:

n°	Carica	Generalità	Cifra individuale	Esito votazione convalida	Lista di appartenenza
1	Sindaco	Antonio Caputo		favorevole	Patto per Aquilonia
2	Consigliere	Mirko Mesce	102	favorevole	Patto per Aquilonia
3	Consigliere	Francesco Gerardo Di Prenda	88	favorevole	Patto per Aquilonia
4	Consigliere	Vito Pastore	85	favorevole	Patto per Aquilonia
5	Consigliere	Egidio Ciliento	67	favorevole	Patto per Aquilonia
6	Consigliere	Giuseppe Daniele	60	favorevole	Patto per Aquilonia
7	Consigliere	Matteo Generoso Di Salvo	40	favorevole	Patto per Aquilonia
8	Consigliere	Antonio Famiglietti	37	favorevole	Patto per Aquilonia
9	Consigliere	Massimiliano Lotrecchiano		favorevole	Partecipazione Popolare
10	Consigliere	Giancarlo De Vito	67	favorevole	Partecipazione Popolare
11	Consigliere	Giuseppe Tartaglia	65	favorevole	Partecipazione Popolare

Indi, in relazione all'urgenza, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO

Accolta la proposta, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Aquilonia, li 22-05-2023

Il Responsabile del servizio
Ruggiero Restaino

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Aquilonia, li 22-05-2023

Il Responsabile del servizio
Luigi Tartaglia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
Antonio Caputo	Dott. Davide Ferrer

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a

ANTONIO CAPUTO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

COMUNE DI AQUILONIA (AV)

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

[ID: 10263] istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 62 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18,60 MW sito nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG)."

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)



Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) carenza documentazione di progetto

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) INTERFERENZA CON PARCHI EOLICI ESISTENTI

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori da 6,2 MW (diametro 170 m e altezza hub 135 m) ciascuno per una potenza complessiva pari a 62 MW e un sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW da realizzare nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG). L'impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, sia con impianti eolici già realizzati, sia con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Relazione osservazioni al progetto CUP 10263

Allegato 4 - Atto di nomina del Sindaco - Deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 27/05/2023

Allegato 5 - Allegato 1 alle osservazioni al progetto (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Aquilonia, 29 settembre 2023.

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
(Firma)

COMUNE DI AQUILONIA

OGGETTO: [ID: 10263] *Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 62 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18,60 MW sito nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG)."*

Osservazioni al progetto (art. 24, comma 3, D. Lgs. 152/2006)

I Professionisti

avv. Vito Nicola Cicchetti

ing. Valeriano Monaco

RIFERIMENTO: **SKI 20 s.r.l.** - *Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 62 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18,60 MW sito nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).".*

[ID: 10263]

OGGETTO: *Osservazioni al progetto ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs.152/2006*

Con Delibera di Giunta Comunale n° 83 del 27.09.2023 l'Amministrazione Comunale di Aquilonia (Committenza), avuto riguardo al proprio interesse teso ad evitare che l'installazione di aerogeneratori incida negativamente sull'ambiente oltre che sullo sviluppo programmato dall'Ente e tenuto conto della rilevanza potenzialmente negativa assunta dal procedimento in oggetto sul contesto territoriale, conferiva incarico al sottoscritto Avv. Cicchetti affinché provvedesse, con facoltà di avvalersi anche di tecnico professionista esperto in materia, alla formulazione delle osservazioni al procedimento di valutazione ambientale incardinato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, D. Lgs. 152/2006, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Codice procedura: **ID: 10263**).

Lo scrivente, avvalendosi delle competenze professionali dell'Ing. Valeriano Monaco individuato dallo scrivente quale tecnico esperto in materia che sottoscrive, per quanto di propria competenza, le presenti osservazioni, sulla scorta della documentazione fornita dalla Committenza e della documentazione reperibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, formula le osservazioni al progetto in epigrafe nei termini tecnici e legali di seguito riportati.

1. PREMESSA

Il progetto sottoposto alla procedura di valutazione preliminare ambientale rientra nelle categorie di opere di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto al punto 2 denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per

la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: *Generazione di energia elettrica: impianti eolici (in terraferma)* ” per la qual cosa lo stesso progetto è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alle norme e/o direttive di rango Comunitario, Nazionale e Regionale di seguito evidenziate:

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997: *“Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*.
- Dir. n. 2011/92/UE del 13-12-2011: *“Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014: *“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- D.P.R. n. 327 del 2001. *“T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità”*
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *“Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”* e suoi Allegati, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152: *“Testo Unico in materia ambientale”*.
- D. Lgs. 16.01.2008 n. 4: *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.”* e suoi Allegati, come modificati ed integrati dall'art. 22 del D.Lgs. n. 104 del 2017.
- D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- Decreto 30 marzo 2015: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*.
- D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*.

- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”
- Legge n 20 novembre 2017, n. 168, “Norme in materia di domini collettivi”.
- Legge 28 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 04/10/2016: “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.”
- Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 04/10/2016: “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw, ai sensi del comma 1 dell'art.15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.” per la parte non oggetto di annullamento da parte della G.A.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.

2. OSSERVAZIONI AL PROGETTO

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori da 6,2 MW (diametro 170 m e altezza hub 135 m) ciascuno per una potenza complessiva pari a 62 MW e un sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW da realizzare nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV) e Monteverde (AV) e relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant’Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant’Antonio (FG). L’impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, sia con impianti eolici già realizzati, sia con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

Si procederà, per quanto di specifico interesse, all’esame del progetto sottoposto al vaglio dell’Autorità Competente in materia di VIA in relazione alle singole criticità emergenti.

2.1. Criticità rilevabili con riferimento alla completezza della documentazione pubblicata sul sito “VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIETALI VAS – VIA – AIA” del MASE.

Con nota del MASE protocollo 0138125 del 31.08.2023, acquisita agli atti del Comune di Aquilonia in data 08.09.2023 al protocollo n. 4960, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V comunicava la procedibilità dell'istanza della Società proponente SKI 20 s.r.l. e la pubblicazione della documentazione di progetto affermando tra l'altro, testuale:

Verificata la completezza della documentazione trasmessa, con la presente si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell'istanza. La scrivente si riserva comunque di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto stabilito dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Dal confronto della documentazione progettuale pubblicata sul sito del MASE e la documentazione di cui invece si compone il progetto, (tavola "A01_Rel_1_0_Elenco_elaborati"), emerge però che i documenti evidenziati in rosso nella figura che segue non sono stati oggetto di pubblicazione, come meglio rilevabile nell'**Allegato 1** alla presente.

ID. Elaborato	Tipo Elaborato	TITOLO ELABORATO	DISCIPLINA	REFERENTE
A1	Rel. 1.0	ELENCO ELABORATI	Progetto	Russo
A2	Elab. 1.1	ELENCO PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REALIZZAZIONE	Progetto Definitivo	Russo
A3	Elab. 1.2	ANALISI DEI PREZZI DI REALIZZAZIONE	Progetto Definitivo	Russo
A4	Elab. 1.3	QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO	Progetto Definitivo	Russo
Biii	Elab. 1.4	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	Progetto Definitivo	Russo
AS	Elab. 1.5	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	Progetto Definitivo	Russo
D1	Elab. 2.1	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - RELAZIONE DESCRITTIVA	Progetto Definitivo	Russo
D2	Elab. 2.2	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELABORATI GRAFICI	Progetto Definitivo	Russo
D3	Elab. 2.3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA	Progetto Definitivo	Russo
D4	Elab. 2.4	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELENCO DESCRITTIVO CON INDICAZIONE SUPERFICI DA ESPROPRIARE E DEFINIZIONE INDENNITA'	Progetto Definitivo	Russo
A63	SHP.1	STRATI INFORMATIVI PROGETTO IN FORMATO VETTORIALE SHP	Progetto Definitivo	Russo

La mancata pubblicazione e/o la mancata trasmissione al MASE dei documenti evidenziati, che rappresentano gli unici atti dai quali i proprietari dei terreni interessati dalle opere (tra cui anche i cittadini di Aquilonia) possono prendere completa consapevolezza della entità/lay-out/valore dell'esproprio incidente sulle proprietà esclusive, ha quale unico effetto quello di rendere inadeguato se non addirittura illegittimo il contraddittorio instaurato, in quanto non conforme a quello, estremamente ampio, previsto all'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.

La documentazione progettuale risulta altresì carente in relazione alla certificazione della destinazione urbanistica delle particelle di terreno interessate dal progetto incidenti nel tenimento del Comune di Aquilonia. Nell'elaborato tecnico recante la sigla "A24_Elab_7_1_Elenco completo particelle interessate dall'intervento con dichiarazione di conformità al progetto" il tecnico, infatti, specifica in modo chiaro ed ineludibile che le particelle afferenti al Comune di Aquilonia, interessate dalle opere, sono individuabili nei soli fogli 1, 2 e 3 e precisamente:

COMUNE DI AQUILONIA (AV)

- Foglio 2 particelle 22, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 62
- Foglio 1 particelle 2, 5, 8, 9, 15, 22, 23, 40, 39, 52, 61, 70, 71, 82, 83
- Foglio 3 particelle 141, 142, 143, 30

Il certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di Aquilonia conformemente a quanto richiesto dalla società proponente, riportato nell'elaborato "G1_Elab_3_2_Certificati di destinazione urbanistica" è però inerente alle sole particelle **83 del foglio 1, 40 del foglio 2 e 142 del foglio 3** e non a tutte quelle interessate dallo opere di progetto come desumibile dalla figura che segue:




COMUNE DI AQUILONIA
"terra d'Irpinia"
REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI AVELLINO

Tel. 0827-93991 - 83763 Fax 0827-931707 e-mail: ufficiocivile@comune.aquilonia.it - sito: www.comune.aquilonia.it CAP 83041
Codice fiscale: 82004500641 partita IVA: 01576190647

Aquilonia, li 12/10/2022

UFFICIO TECNICO
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

VISTA la richiesta di:
METTOLA MICHELE (c.f. MTTMHL85E12L738Y),
residente/con studio a MILANO (MI) in via via dante, 7
pervenuta in data 12/10/2022, prot. n. 5034

Visto l'art. 30 del D.P.R. del 06-06-2001 n. 380;
Visto il Piano Regolatore Generale;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale,

CERTIFICA

che le zone di terreno site in questo Comune e distinte in Catasto come segue e con le relative prescrizioni urbanistiche:

folgio 1, mappale 83, risultano così classificate:
per l'intera superficie zona "E2" "ZONA OMOGENEA AGRICOLA SEMPLICE"
folgio 2, mappale 40, risultano così classificate:
per l'intera superficie zona "E2" "ZONA OMOGENEA AGRICOLA SEMPLICE"
folgio 3, mappale 142, risultano così classificate:
per l'intera superficie zona "E2" "ZONA OMOGENEA AGRICOLA SEMPLICE"

Le zone sono destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura. Sono consentite abitazioni rurali e annessi agricoli quali stalle, silos, magazzini, depositi e locali per la conservazione e la lavorazione artigianale dei prodotti agricoli. Il piano si attua a mezzo di concessione edilizia diretta. L'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq per l'edilizia ad uso abitativo, ai sensi della Legge regionale 14/82, può essere concesso ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari e mezzadri, aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/75. Non sono consentiti in

ogni caso volumi residenziali superiori ai 500 mc. Per la realizzazione degli annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario integrativo di 0,05 mc/mq. Ai fini del computo delle cubature si farà riferimento al piano di calpestio del primo livello fuori terra, sempre che l'eventuale seminterrato non ecceda per altezza dal piano di campagna i m. 1,80.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui ciascuno con il rispettivo indice fondiario residenziale, a condizione che sull'area asservita venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare il vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Si dichiara che le particelle di cui sopra:

- non sono coperte da foreste e da boschi, né pervorse o danneggiate dal fuoco e/o sottoposte a vincolo di rimboscamento, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30.08.1993 n. 32, convertito in legge 29.10.1993 n. 428, nonché come definiti dall'art. 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 18.05.2001;
- NON RICADONO** in Area SIC (AREA SIC - IT.804.000.5)
- non sono gravate da uso civico;
- non sono sottoposte a vincoli Culturali e Paesaggistici ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il presente certificato, rilasciato *in carta bollata*, ed è valido per un anno dalla data del rilascio.

La marca da bollo allegata al presente certificato, con numero identificativo n. 01200873727234, è annullata. L'originale è in possesso del richiedente del certificato.

Il Tecnico
Giona Marco Maglietta



La documentazione progettuale risulta, infine, carente in relazione **alla mancata sovrapposizione delle opere di progetto sulle carte tematiche** (quindi anche su quella dei vincoli esistenti) **costituenti parte integrante e sostanziale del P.U.C.** approvato dal Comune di Aquilonia.

Le circostanze ora segnalate hanno quale unico effetto quello di rendere impossibile/non adeguato l'apprezzamento della incidenza delle opere di progetto nel contesto ambientale e/o urbanistico, almeno per ciò che concerne le valutazioni di specifica competenza del Comune di Aquilonia, e quindi inficiare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale avviata come si avrà modo di esplicitare meglio al successivo punto 2.3.

In ragione di quanto dedotto è legittimo ritenere che la documentazione progettuale debba essere integrata nelle carenze evidenziate in precedenza e, ove vi siano presupposti legittimanti nelle vigenti di norma in materia, dover essere disposta la proroga dei termini decadenziali per la presentazione delle osservazioni, affinché possa essere garantita l'integrazione del contraddittorio anche ai soggetti interessati dalle procedure di esproprio.

2.2. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con zone forestali [art. 142, co. 1, lett. g) D. Lgs. 42/2004]

Negli elaborati progettuali recanti le sigle “A92_- Relazione Paesaggistica” e “A89_SIA_ Studio impatto ambientale”, in relazione alle aree tutelate ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 142 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. il progettista, dopo aver esplicitato i vincoli imposti dalla citata normativa (pag. 48 della relazione paesaggistica e pag. 63 del SIA) valuta le interferenze delle opere di progetto **prendendo in considerazione i soli vincoli di cui alle lettere g ed m**, co. 1, dell’art. 142.

In particolare, per ciò che concerne l’interferenza delle opere di progetto con le aree boscate (lett. g dell’art. 142) lo stesso progettista afferma (vedasi stralcio della pagina 49 della relazione paesaggistica di seguito riportata, identico alle pagine 63 e 64 del SIA):



Sulla base degli elaborati cartografici del Piano Paesaggistico Regionale della Campania, gli aerogeneratori Aq 3, Aq 4 e Mont 7 risultano a una distanza inferiore ai 100 metri da un bosco, mentre Lac 2 e Mont 9 tra i 100 e i 200 metri e Mont8, Mont 10 tra i 500 e 700 metri.

Secondo il portale Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico (SITAP) del Ministero della Cultura, risulta l'aerogeneratore Aq 4 all'interno di un bosco. La Figura 5-8 mostra la localizzazione delle aree boscate identificate dalle due fonti sopra citate rispetto




Figura 5-8: Aree boscate nella Regione Campania secondo il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e il Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico (SITAP)

Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame all’interno/in prossimità di **ZONE FORESTALI**, appare prioritariamente opportuno evidenziare che la norma, ed in particolare il D.M. 30.03.2015, definisce boschi e/o foreste “...i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli

impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, **nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate...**”.

Quanto disposto dal citato DM 30.03.2015 trova ulteriore conferma nel combinato disposto degli artt. 3 e 4, d.lgs. n. 34 del 2018 e 149, d.lgs. 42 del 2004 dove si evince l'assimilazione al bosco sia delle aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva, **sia delle radure e di tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco.**

Sulla scorta della definizione di bosco e/o foresta fornita dalla norma è evidente che il progetto sottoposto a verifica si caratterizzi per una mancata attenta valutazione degli effetti sull'ambiente dovuti all'inserimento delle torri eoliche costituenti l'impianto in zone che sia visivamente, che cartograficamente, sono caratterizzate da una forte densità boschiva, il tutto in violazione delle disposizioni di cui al punto 3.1. dell'Allegato 4 delle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con il D.M. 10.09.2010 che in relazione alla tipologia di progetti quali quello in valutazione, dispongono, testuale: “... Andranno messe in evidenza «... configurazioni e caratteri geomorfologici; **appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi) ...**”.





Nelle figure che precedono emerge in modo inequivocabile che le torri recanti la sigla **AQ 03 e AQ 04**, siano poste all'interno/interferiscano con aree boscate (delimitate dalla linea tratteggiata in giallo) sottoposte a tutela *ex lege*, circostanza questa che legittima, in capo all'Organo Statale, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 152 D.lgs. n. 42/2004 stante le oggettive interferenze che vengono a determinarsi tra le torri eoliche e l'area boschiva su cui incombono. (In tal senso: *TAR CAMPANLA, Napoli, Sez. 7[^] – 30 aprile 2019, n. 2303*).


Alla luce di quanto evidenziato gli elaborati progettuali recanti le sigle “A92_- *Relazione Paesaggistica*” e “A89_SIA_ *Studio impatto ambientale*” si appalesano, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 142, co. 1, lett. g) D. Lgs. 42/2004, non rappresentativi della attuale conformazione paesaggistica dei luoghi interessati dalle opere di progetto.

2.3. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree gravate da uso civico [art. 142, co. 1, lett. h) D. Lgs 42/2004]

Nell'elaborato progettuale recante la sigla “A92_- *Relazione Paesaggistica*” e “A89_SIA_ *Studio impatto ambientale*”, in relazione alle aree tutelate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. il progettista, dopo aver esplicitato i vincoli imposti dalla citata normativa, valuta le interferenze delle opere di progetto **prendendo in considerazione i soli vincoli di cui alle lettere g ed m, co. 1, dell'art. 142.**

Il progettista non fa alcun cenno all'interferenza delle opere di progetto con terreni assegnati alla categoria “A – *Boschi e pascoli permanenti*” ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 circostanza questa rinvenibile non solo dalle risultanze degli atti demaniali ufficialmente reperibili presso gli uffici competenti (Regione Campania e Archivio di Stato di Avellino) ma anche dalla consultazione degli archivi catastali e **degli atti di programmazione dello stesso Comune di Aquilonia (P.U.C.)**.

Per meglio chiarire l'assunto appena espresso appare opportuno evidenziare che l'aerogeneratore recanti la sigla **AQ 03** interferisce con il suo sorvolo la particella 2 del foglio 2 del Comune di Aquilonia, come desumibile dalle figure di seguito riportate dove, in rosso, viene evidenziata l'interferenza dell'aerogeneratore con la citata particella di terreno.



Dall'analisi della visura catastale si può verificare che la particella è intestata, nella sua interezza, al Comune di Aquilonia.



Visura storica per immobile
 Situazione degli atti informatizzati al 22/09/2023

Data: 22/09/2023 Ora: 13.25.08 Segue
 Visura n.: T201538 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di AQUILONIA (Codice:A347)
Catasto Terreni	Provincia di AVELLINO Foglio: 2 Particella: 2


INTESTATO	1 COMUNE DI AQUILONIA	*	(1) Proprietà 1000/1000
------------------	-----------------------	---	-------------------------

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito			
								Dominicale	Agrario		
1	2	2		AA	SEMINATIVO 4	1 00 00		Euro 12,91	Euro 23,24	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. AV0057103 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1311.1/2007)	
				AB	PASCOLO 2	60 00 00		Euro 464,81	Euro 216,91		
				AC	BOSCO MISTO 2	9 81 00		Euro 30,40	Euro 40,53		
Notifica					Partita						
Annotazioni					di stadio: VARIAZIONE CULTURALE EX D.L. N. 262/06 - QUALITÀ DICHIARATA O PARIFICATA A CULTURA PRESENTE NEL QUADRO TARIFFARIO						

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito		
								Dominicale	Agrario	
1	2	2		-	BOSCO MISTO 2	70 81 00		Euro 219,42 L. 424.860	Euro 292,56 L. 566.480	Impianto meccanografico del 07/11/1977
Notifica					Partita		269			

Dall'analisi, infine, del Piano Urbanistico Comunale ed in particolare dell'“Allegato 16 – Carta Unica del Territorio” si possono desumere, in modo non revocabile in dubbio, le aree del tenimento del Comune di Aquilonia soggette al vincolo di uso civico come rilevabile, per le aree di specifico interesse, dallo stralcio della tavola in parola di seguito riportato.

ComuneddiAquilonia(AV) Prot.N. 00069865del12299992023pressoilpartenza



Dalla sovrapposizione della perimetrazione delle aree di uso civico sull'ortofoto, si rileva che l'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla AQ 03 interferisce/ ricade all'interno dell'area di uso civico.



Le particelle di terreno interessate dall'aerogeneratore AQ 03 non sono pertanto appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Aquilonia ma, al contrario, sono appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente in quanto facente parte dell'antico Demanio Collettivo denominato "Montarcangelo" come si avrà ora modo di specificare.

Il Bosco di "Montarcangelo", già negli anni 1823/1826 fu proposto per essere "messo in difesa". Successivamente, negli anni 1891/1894, dopo varie vicissitudini parte di tale demanio, e precisamente la parte convenientemente utilizzabile per le pratiche agrarie, venne divisa in quote.

Negli anni 1928/1929 all'indomani dell'approvazione del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751 vennero iniziate le operazioni di sistemazione del demanio Civico "Montarcangelo", che si conclusero nel 1936 con l'individuazione puntuale delle aree assegnate, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 1766/1927, alla categoria "A – Boschi e pascoli permanenti", tra cui anche le attuali particelle **2 e 65 del foglio 2** del Comune di Aquilonia.

La discrasia tra quanto riportato negli elaborati progettuali, in particolare, quanto riportato nella Relazione Paesaggistica e nel SIA, e quanto rinvenibile sia negli atti demaniali ufficialmente reperibili presso gli uffici preposti che negli atti di programmazione (PUC) dello stesso Comune di Aquilonia, ha il potere di inficiare l'intera procedura finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA.

Quanto infatti osservato, lungi dall'apparire quale formulazione di valutazione meramente tuzioristica, trova invece il suo fondamento in quanto sancito dalla Corte Costituzionale che si è costantemente espressa in favore di una tutela effettiva ed incondizionata (C. Cost. n. 66 del 1961 e n. 78 del 1961) degli usi civici in quanto indubbiamente qualificabili come diritti fondamentali, vecchi e nuovi, di prima, seconda e terza generazione, a seconda delle prospettive che si adottano e si adattano alla evoluzione plurale degli ordinamenti giuridici, intesi nel loro insieme.

Già nella sentenza n. 67 del 1957 (*cui segue l'ordinanza n. 72 del 1958*), per gli interessi di carattere generale che vi si ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela, ha fatto rientrare la materia degli usi civici nell'ambito del "diritto pubblico". In tale sentenza viene infatti affermato che "i principi di diritto pubblico" dominano le disposizioni della legge n. 1766 del 1927. Nella sentenza n. 49 del 1961 riafferma in modo altrettanto perentorio che la legge n. 1766 del 1927 è una "legge per gli enti pubblici".

Con la successiva sentenza n. 142 del 1972 nel considerato in fatto, la Suprema Corte esplicita che il sintagma "usi civici" è una "espressione di comodo" che comprende istituti e discipline varie dell'intero territorio. Nella sentenza n. 87 del 1963 emerge poi, in modo evidente, il legame fondamentale tra storia, Costituzione, usi civici e proprietà collettive nonché le loro peculiarità come diritti puri da custodire, preservare, promuovere come diritti originari, testimoni dell'umanità del diritto e dei diritti.

I principi di diritto evidenziati, e sanciti dalla Suprema Corte costituzionale nel corso degli anni, sono stati da ultimo espressamente riconfermati nella sentenza n. 71 del 12 febbraio 2020.

Gli usi civici devono essere annoverati pertanto nel quadro delle situazioni giuridiche soggettive ovvero dei diritti di libertà, individuali e collettivi, ovvero ancora, mutuando l'espressione da autorevole dottrina, nel diritto degli individui.

Sono, in altre parole, "...termini lapidei del nostro ordinamento giuridico, presenti nel connubio inestricabile dei diritti pubblici soggettivi e dei diritti civici, ora diritti democratici e lavoristi ex art. 1 Cost., delle forme di esercizio della sovranità popolare (diritti di sovranità) e dei diritti fondamentali (personali, pluralistici e solidaristici) ex art. 2 Cost., dei diritti di eguaglianza, formale e sostanziale, ex art. 3 Cost., dei diritti di autonomia (e sovranità) ex art. 5 Cost., dei diritti

delle minoranze ex art. 6 Cost., dei diritti laici ma anche ecclesiastici ex artt. 7 e 8 Cost., dei diritti ambientali e culturali ex art. 9 Cost., ed infine dei diritti comuni interculturali e diritti umani ex artt. 10 e 11 Cost...”.

In ragione di ciò la suprema Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “... se l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (...) il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati (...) comporta che i beni suddetti **non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa <<sdemanializzazione>>** ...”. (Corte di Cassazione n. 1671/1973)

Sulla questione corre altresì l'obbligo di evidenziare che la legge 20 novembre 2017, n. 168 recante in rubrica “Norme in materia di diritti collettivi” rovescia in modo evidente le priorità della legge n. 1766 del 1927.

La legge 1766/1927, infatti, nel suo articolo 1 dispone “... la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune ...” mentre la legge 168/2017 capovolge la prospettiva, anch'essa dal suo articolo 1, disponendo che “... la Repubblica riconosce i domini collettivi in attuazione degli articoli 2, 9, 42 c.2 e 43...”.

Le disposizioni di norma evidenziate, si collocano quindi nel quadro di una disciplina “... che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, in quanto strettamente correlati con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (da ultimo, sentenze n. 236 del 2022 e n. 228 del 2021) La trama assiologica, sottesa alla nuova normativa, viene posta in rilievo sin dall'art. 1, comma 1, che richiama i principi costituzionali, di cui agli artt. 2 e 9 Cost., e implicitamente li collega, tramite il riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 43 Cost., alla «funzione sociale» della proprietà e al paradigma della «utilità generale». Al contempo, la ratio ispiratrice della disciplina viene esplicitata, all'art. 2, comma 1, con la definizione dei «beni di collettivo godimento», quali «elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali», cui forniscono anche «font[i] di risorse rinnovabili», e quali «componenti [...] del sistema ambientale» e del paesaggio, nella sua triplice dimensione «agro-silvo-pastorale», il che palesa la loro vocazione a salvaguardare il «patrimonio culturale e naturale» (art. 2, comma 1) ...” (Corte Costituzionale sentenza n. 119 del 11 maggio 2023).

Ciò significa che non è più la giurisprudenza a tutelare la proprietà collettiva, ma una legge dello Stato italiano.

Vi è inoltre di più in quanto la nuova legge ha esteso il campo applicativo del vincolo paesaggistico, e con esso la conformazione della proprietà privata, **disponendo, all'art. 3 comma 6, che il vincolo paesaggistico è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.**

Con l'introduzione del comma 8-quater avvenuto con la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 la norma si è spinta ancora oltre in quanto **estende la salvaguarda del vincolo paesaggistico anche alle terre liberate dagli usi civici e alle terre sdemanializzate** assegnando al citato vincolo “...la funzione di preservare, ove e per quanto possibile, quei profili

del paesaggio, che in precedenza erano garantiti dalla presenza degli usi civici e del demanio civico...” Corte Costituzionale sentenza n. 119 del 11 maggio 2023).

In altre parole, se da un lato la nuova legge non ha modificato il meccanismo liquidatorio previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, (art. 3, comma 1, lettera d e successivo comma 6), dall’altro la stessa norma introduce un elemento innovativo, quello della permanenza del vincolo paesaggistico, che continua a conformare la proprietà privata pur se svincolata dall’uso civico.

In ragione del nuovo orientamento normativo è legittimo ritenere che, per quanto **i terreni appartenenti alla quotizzazione del demanio “Montarcangelo” siano stati per la loro maggior parte legittimati e/o affrancati, per gli stessi permane il vincolo paesaggistico** e, in particolare, tale vincolo permane ineludibilmente per i terreni individuati in catasto al foglio 2 con le particelle 40 e 41, per i quali è ancora sussistente l’instestazione catastale:

- Comune di Aquilonia, Diritto del Concedente;
- Tizio, Caio, livellario e/o enfiteusi.

Le questioni di diritto ora evidenziate fanno legittimamente ritenere del tutto inadeguato, se non addirittura non rappresentativo della attuale conformazione paesaggistica dei luoghi interessati dalle opere di progetto, gli elaborati di progetto, in quanto gli stessi non contemplano l’interferenza con i beni di uso civico e con i beni ormai sdemanializzati ma per i quali deve ritenersi ancora sussistente il vincolo paesaggistico.

In ragione delle vigenti disposizioni normative e delle granitiche e costanti statuizioni giurisprudenziali richiamate, con riguardo alla possibilità di costituzione della servitù di sorvolo aereo sulla particella 2 del foglio 2 appartenenti al demanio civico assegnato alla categoria “A” per poter disporre delle suddette aree deve necessariamente avviarsi il procedimento amministrativo **finalizzato alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione agro-silvo-pastorale della porzione di particella interessata dalle opere di progetto** e ciò in ragione del fatto che tale servitù limita o impedisce l’esercizio dei diritti civici su tali terreni (ex multis: TAR LAZIO, Roma, Sez. II, sentenza 13 marzo 2012 n. 2451).

Per quanto concerne la costituzione della servitù di elettrodotto interrato sulle particelle 40 e 41 del medesimo foglio 2 appartenenti al demanio civico “Montarcangelo” quotizzato, **ma per le quali non è ancora intervenuto idoneo ed efficace atto di affrancazione**, appare opportuno evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, (Cassazione penale, sez. III, 20/04/2018, (ud. 20/04/2018, dep.17/07/2018), ha ribadito, ove ce ne fosse bisogno, che solo all’esito positivo della procedura di affrancazione “...**e non sulla base della semplice assegnazione, opera la definitiva sdemanializzazione del bene e, pertanto, cessa la qualificazione del bene come gravato da uso civico.** *Significative in tale senso la previsione di cui agli artt. 19 e 21, cpv., della citata legge n. 1766 del 1927, secondo i quali, per un verso, laddove il soggetto che si sia giovato della quotizzazione non abbia ottemperato all’obbligo delle migliorie di cui al piano di ripartizione previsto*

dai precedenti artt. 13 e 15 della stessa legge, l'assegnazione al medesimo del terreno sarà soggetta a retrocessione in favore del "del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti" e, per altro verso, in assenza delle predette migliorie e dell'accertamento della loro esecuzione non potrà essere dichiarata la definitiva affrancazione del fondo. **Si tratta di chiari indici sia della natura non definitiva della mera quotizzazione, posto che, ove questa sia soggetta a risoluzione il terreno tornerebbe nel patrimonio della comunità fruitrice del diritto di uso civico, sia del fatto che, sin tanto che non interviene la definitiva affrancazione del fondo, l'uso civico su di esso gravante non può dirsi estinto ma solo in uno stato di quiescenza, da quale, ricorrendone le condizioni, è suscettibile di riaversi...**

La sclassificazione finalizzata all'alienazione e/o legittimazione dei beni civici, quanto l'affrancazione, sono istituti condizionati dalla preesistenza degli indefettibili requisiti di legge in presenza dei quali è possibile l'estinzione della natura pubblica del bene e conseguentemente il suo assoggettamento ad un pieno regime di diritto privato. In virtù di ciò la sclassificazione/affrancazione trova una sua legittimità solo ed esclusivamente nel principio di leale collaborazione tra Organi Statali ed Organi Regionali stante la **"connessione indissolubile tra materie di diversa attribuzione"** (tutela ambientale di competenza dello Stato e tutela del territorio di competenza della Regione), previa considerazione degli interessi sottesi alla competenza legislativa di cui lo Stato è titolare. (In tal senso: *Corte Costituzionale sentenza del 11.05.2017 n. 103*).

Per quanto concerne poi l'autorità preposta a provvedere all'affrancazione delle terre gravate da uso civico, appare opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178 del 04.07.2018, "... In conclusione, la Corte costituzionale ritiene che "è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione, secondo le condivise modalità specificate da questa Corte (sentenza n. 210 del 2014), la sede nella quale eventualmente può essere modificata, attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d'uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di destinazione ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria (sentenza n. 113 del 2018). La ratio di tale regola è nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, uti singuli et cives, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l'ha determinata ..."

È di tutta evidenza che gli atti di disposizione dei terreni di uso civico (nel caso di specie affrancazioni e/o mutamenti di destinazione d'uso) **adottati dai soli Comuni e recepiti dalla Regione in assenza del qualificato parere del Ministero competente risulterebbero, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, affetti da nullità per carenza di potere di quest'ultimi.**

Sulla scorta di quanto dedotto, il mancato avvio, da parte della Società proponente di tutte le necessarie procedure amministrative intese ad ottenere la sdemanializzazione e/o mutamento di destinazione d'uso della porzione delle particelle di uso civico appartenenti al demanio "Montarcangelo" del Comune di Aquilonia, atteso il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni civici sono assoggettati ha, con ogni evidenza, il potere di viziare *ab origine* la procedura VIA avviata.

La erronea valutazione dei vincoli operanti *ope legis* sulle aree interessate dalle opere di progetto rende del tutto inadeguato, se non addirittura non rappresentativo della attuale conformazione paesaggistica dei luoghi interessati dalle opere di progetto, lo studio sull'inserimento paesaggistico degli impianti oggetto di richiesta di PUA.

2.4. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con impianti eolici autorizzati

Nell'elaborato "A95_-Analisi Impatti cumulati" il Proponente, con riferimento alle interferenze delle opere di progetto con gli impianti eolici autorizzati e in corso di autorizzazione, richiama le disposizioni di cui alla D.G.R. 532 del 04.10.2016, testuale:

Con D.G.R. 532 del 04/10/2016 la Regione Campania definisce, dunque, gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20kW.

Le linee guida forniscono gli elementi per identificare:

- Le tipologie di impianti che devono essere considerate nell'ambito dell'area vasta oggetto di indagine;
- Le componenti e tematiche ambientali che devono essere oggetto di valutazione;
- La dimensione dell'area vasta da considerare per singola componente o tematica ambientale;
- Gli elementi di impatto e gli aspetti da indagare riferiti a ciascuna componente e tematica ambientale.

In particolare, la valutazione degli impatti cumulativi è dovuta alla compresenza di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW:

- In esercizio;
- Per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica o altro titolo abilitativo secondo la normativa pro tempore vigente;
- Per i quali i procedimenti autorizzatori siano ancora in corso ed essi risultino in stretta relazione territoriale ed ambientale con il singolo impianto oggetto di valutazione, secondo le modalità definite dalle stesse linee guida regionali;
- Quelli oggetto di modifica sostanziale (spostamento aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento cavidotti, ecc) secondo la valutazione dell'Autorità competente all'autorizzazione.

Sono esclusi dalla valutazione degli impatti cumulativi gli impianti e le torri anemometriche di cui al punto 12.5 delle Linee Guida FER.

Ciò postulato la Società proponente, in merito all'impatto cumulativo degli aerogeneratori di progetto con altri impianti o aerogeneratori in esercizio ed autorizzati di grande, media taglia e minieolici, rilevabili

Alla luce di quanto disposto dal citato decreto ministeriale ed avuto riguardo al diametro del rotore degli aerogeneratori di progetto la distanza tra le macchine degli aerogeneratori di progetto e quelli di un impianto eolico esistente dovrebbe essere pari almeno a cinque volte il diametro del cerchio tracciato dalle pale (nel caso che ci occupa 850 ml dato dalla moltiplicazione per 5 del diametro dell'aerogeneratore pari a 170 ml) per evitare effetti di turbolenza nella direzione principale del vento.

Nella figura che precede è del tutto evidente la non conformità della distanza degli aerogeneratori recanti la sigla AQ 03, AQ 04 e AQ 05 le cui distanze dagli aerogeneratori esistenti varia da un minimo di 519 ml ad un massimo di 644 ml, comunque inferiore al minimo edittale pari a 850 ml.

In relazione alle criticità rilevata il progetto risulta carente della indicazione di misure compensative che possano consentire l'autorizzazione del progetto con il layout nello stato di fatto sottoposto a valutazione VIA.

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto il progetto proposto risulta privo della idonea e corretta valutazione di quegli elementi essenziali che possano garantire un corretto inserimento del parco stesso nel contesto ambientale e paesaggistico essendo priva della corretta/idonea valutazione dell'interferenza delle opere di progetto con i vincoli paesaggistici operanti *ope legis* e con gli impianti eolici già realizzati.

Vallata 29 settembre 2023

Firmato digitalmente

Avv. Vito Nicola Cicchetti

Firmato digitalmente da

**VITO NICOLA
CICCHETTI**

Data e ora della firma:
29/09/2023 15:53:31

Firmato digitalmente

Ing. Valeriano Monaco



Firmato digitalmente da:

MONACO VALERIANO

Firmato il 29/09/2023 10:11

Seriale Certificato: 1373355

Valido dal 22/04/2022 al 22/04/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

